Il 4 aprile 2007,

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI **CONFCOMMERCIO**

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi **FILCAMS/CGIL**

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo **FISASCAT/CISL**

la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi **UILTuCS-UIL**

si è concordata la seguente

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE PARTI SULL'ART.11 (DIARIE) DEL PROTOCOLLO PER OPERATORI DI VENDITA AGGIUNTIVO AL CCNL TERZIARIO 2 LUGLIO 2004

"Le Parti dichiarano che l'articolo 11 del Protocollo per Operatori di Vendita, aggiuntivo al CCNL Terziario 2 luglio 2004, il quale afferma che "*la diaria fissa costituirà, ad ogni effetto, per il 50%, parte integrante della retribuzione*", formulato in un periodo antecedente l'emanazione del Dlgs 314/97, ha unicamente la finalità di determinare contrattualmente l'incidenza di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti riflessi.
Le Parti dichiarano pertanto che non si è voluto con tale previsione contrattuale entrare nel merito della determinazione della retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali, che resta quindi disciplinata unicamente dalla legislazione vigente. "

CONFCOMMERCIO

FILCAMS

FISASCAT

UILTUCS